



# ***MINISTERO DELL'INTERNO***

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° 1800/4108 sott. 22

Roma, 1 FEB. 1988

AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED  
INTERREGIONALI DEI VV.F.  
LORO SEDI

AGLI ISPETTORATI AEROPORTUALI E  
PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI  
LORO SEDI

AL COMANDO PROVINCIALI DEI VV.F.  
ROMA

AL COMANDO DELLE SCUOLE CENTRALI  
ANTINCENDI  
CAPANNELLE - ROMA

ALLA DIREZIONE DEL CENTRO STUDI ED  
ESPERIENZE ANTINCENDI  
CAPANNELLE - ROMA

AL COMANDO DELLA COLONNA MOBILE  
CENTRALE  
02036 - PASSO CORESE (RT)

LETTERA - CIRCOLARE

OGGETTO: Autorimesse a box affaccianti su spazio a cielo libero con un numero di box superiore a nove.-

Da più parti pervengono a questo Ministero quesiti in ordine all'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle autorimesse a box (definiti al punto 0 del D.M. 1.2.1986) individuate nel punto 2.3 del D.M. 1.2.1986.

Al riguardo si ribadisce che, in base al D.M. 16.2.1982 punto 92, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco le autorimesse private aventi capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli.

Al punto 2 del D.M. 1.2.1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per le "Autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiore a nove veicoli"; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le "autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove".

Dalle suddette disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1.2.1986 già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16.2.1982.

Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1.2.1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(SANGIORGI)



**Comando Provinciale**  
**Vigili del Fuoco di Firenze**  
Uff. Prevenzione  
Prot. n° 1014 del 01/03/1990

Al Ministero dell'Interno  
D.G.P.C. e S.A.  
Servizio Tecnico Centrale  
Ispettorato Insediamenti Civili  
Commerciali, Artigianali e Industriali  
ROMA

tramite Ispettorato Regionale per i VV.F. della  
Toscana  
FIRENZE

OGGETTO: Motoveicoli, Esposizione e riparazione – Quesito -.

Il Decreto del Ministero dell'Interno dell'1/2/86 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” definisce, al punto 0, autoveicolo un veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.

Si prega far conoscere, di conseguenza, se anche i motoveicoli sono compresi in detta definizione.

In caso affermativo si prega altresì far conoscere se per:

- una motorimessa con capacità di parcheggio superiore a nove unità (att. n. 92 del D.M.16.2.82)
- una motofficina con in riparazione un numero superiore a nove unità (att. n. 72 del D.M.16.2.82)
- un moto salone con superficie in pianta superiore a 400 mq (att. n. 87 del D.M.16.2.82)
- un moto salone con in esposizione un numero superiore alle trenta unità debbano comunque essere osservate le prescrizioni di cui al citato D.M. dell'1.2.86, tenuto conto delle eccessive limitazioni previste ai punti 3.3, 3.6.3 e 3.7.2.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Antonio Bedini)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° 5342/4108 sott. 22

Roma, 22 GIU. 1990

ALL'ISPETTORATO REGIONALE  
VV.F. PER LA TOSCANA  
Via Santelli n. 35  
50100 – FIRENZE

(Risposta al Foglio del 28/9/95 n° 7408)

e p.c. AL COMANDO PROVINCIALE DEI  
VIGILI DEL FUOCO  
Via La Farina  
50100 – FIRENZE

(Rif. nota n° 1072/Q dell'1.3.90)

Si riscontrano le note indicate a margine e concernenti l'argomento indicato in oggetto per confermare che il D.M. 1/2/1986 è riferito a tutti gli autoveicoli in quanto muniti di motore a combustione interna.

Sono soggetti ai controlli da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i locali adibiti ad esposizione o vendita di autoveicoli con superficie superiore a 400 m<sup>2</sup> indipendentemente dal numero dei veicoli in esposizione e si ribadisce che l'applicazione del disposto di cui al D.M. 1/2/1986 si attua nel solo caso in cui si superino le 30 unità.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(SEPE MONTI)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1563/4108 sott. 28

Roma, 29 AGO. 1995

LETTERA - CIRCOLARE

AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL  
FUOCO  
LORO SEDI

AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Ministeriale 1/2/1986 – Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.

Pervengono a questo Ministero numerose istanze di deroga relative ad autorimesse che non possono essere adeguate alle misure previste nei punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1/2/1986. Al riguardo, sulla scorta delle deroghe concesse ed in attesa della definizione della nuova disciplina che aggiornerà le vigenti disposizioni in materia, si ritiene opportuno indicare le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dai seguenti punti del D.M. 1/2/1986:

- a) punto 3.2, per quanto attiene l'altezza dei piani;
- b) punto 3.6.3, nel caso in cui le corsie di manovra abbiano larghezza inferiore al minimo prescritto;
- c) punto 3.7.2, per quanto attiene la larghezza delle rampe e nel caso in cui l'accesso, in luogo delle rampe, avvenga da montauto meccanico.

Essendo tali misure in linea con i principi informativi della nuova disciplina ed al fine di snellire i procedimenti ed evitare aggravii di lavoro per procedure solo burocratiche, si dispone che, ove risultino integralmente rispettate le condizioni riportate nell'allegato, i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco procedano direttamente all'approvazione del progetto, intendendosi accolte in via generale tali deroghe ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Corbo)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

ALLEGATO  
ALLA LETTERA CIRCOLARE N. P1563/4108  
SOTT. 28 DEL 29 AGOSTO 1995

## PUNTO 3.2. ALTEZZA DEI PIANI

Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore a ml 2,40 con un minimo di ml 2,00, a condizione che:

- a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
- b) l'altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
- c) il percorso massimo per raggiungere la uscite deve essere non superiore a ml 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.

## PUNTO 3.6.3. CORSIE DI MANOVRA

Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti limitati, abbiano larghezza non inferiore a ml 3,00 a condizione che sia installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia, integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse, da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).

## PUNTO 3.7.2. AMPIEZZA DELLE RAMPE

Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a ml 3,00, a condizione che venga installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla rampa medesima a senso unico alternato.

### PUNTO 3.7.2. AUTORIMESSE SENZA RAMPA CON ACCESSO DA MONTAUTO

Nel caso di autorimesse interrato, con capacità di parcheggio non superiore a 30 autoveicoli, è consentito che l'accesso avvenga da montauto alle seguenti condizioni:

- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia di rete. Il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto, con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcheggio degli autoveicoli sia dotata di impianto fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO  
ISPETTORATO INTERREGIONALE  
VENETO E TRENINO - ALTO ADIGE

Prot. n° 7408

Padova, 28 SET. 1995

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Direzione Generale Protezione Civile  
Servizio Antincendi Ispettorato  
Insediamenti Civili Commerciali  
Artigianali e Industriali  
ROMA

**OGGETTO:** Autosaloni – Chiarimenti. –

Si trasmette in allegato il quesito avanzato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova riguardante l'oggetto.

Nel rilevare che al punto 29 del D.M. 12/02/82 sono ricomprese solo autorimesse, pubbliche o private, e non di attività di commercio questo Ispettorato ritiene di condividere l'interpretazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova.

Per quanto attiene la norma da rispettare si fa notare che, per autosaloni eccedenti le 30 autovetture restano valide quelle del D.M.1/2/86.

Si rimane in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

L'ISPETTORE INTERREGIONALE  
(dott. ing. Giuseppe Tatano)





# ***MINISTERO DELL'INTERNO***

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P1881/4108 sott. 22/21

Roma, 04 NOV. 1995

ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE  
VV.F. VENETO E TRENINO ALTO ADIGE  
35139 – PADOVA

(Risposta al Foglio del 28/9/95 n° 7408)

**OGGETTO:** Autosaloni – chiarimenti. –

In riscontro alla nota in oggetto, si chiarisce che gli autosaloni rientrano nel punto 87 del D.M. 16/02/1982 quando hanno una superficie lorda, comprensiva di depositi e servizi, superiore a 400 mq.

La normativa tecnica da rispettare è quella prevista dalla circolare n. 75 del 3/7/67 e lettera circolare 5210/4118/4 del 17/2/1975 per autosaloni fino a 30 autovetture in esposizione, mentre per autosaloni con oltre 30 autovetture valgono le disposizioni previste dal D.M. 1/2/1986.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(D'Errico)



# ***MINISTERO DELL'INTERNO***

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P2157/4108 sott. 22/34

Roma, 13 FEB. 1996

Al Comando Provinciale VV.F.

75100 – MATERA

(Risposta al Foglio del 31/10/1995 n° 10878)

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.7.0 – Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse – Quesito. –

In relazione alla nota cui si risponde, concernente il quesito indicato in oggetto, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, espresso nella riunione del 17 gennaio c.a., si ritiene che la lettura del punto 3.7.0 del D.M. 1° febbraio 1986 obblighi a rispettare le larghezze minime di 3,0 m e 4,5 m nei casi di rampa a senso unico di marcia e a doppio senso.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(D'Errico)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

Prot. n° P 1690/4108 sott. 22

Roma, 27 settembre. 1996

All'Ispettorato Interregionale VV.F. per il  
Veneto e il Trentino Alto Adige

35139 PADOVA

(Rif. nota prot. n° 7709 del 28/08/1996)

p.c. Al Comando Provinciale dei VV.F.

35100 PADOVA

**OGGETTO:** Centrali termiche a gas metano di potenza termica inferiore a 35 Kw – Installazione in autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 posti auto.

Con la nota indicata a margine codesto Ispettorato Interregionale VV.F. ha posto un quesito relativo alla problematica evidenziata in epigrafe.

Al riguardo, si ritiene necessario richiamare che la questione è regolata dal D.M.- 1 febbraio 1986, che al punto 2.1 vieta la comunicazione diretta tra autorimesse fino a 9 posti auto ed i locali di installazione degli impianti termici.

Ad ogni buon conto è opportuno fare presente che l'installazione di impianti termici alimentati a gas in autorimesse in cui siano parcati autoveicoli diversi da quelli diesel è vietata anche dalle norme specifiche di buona tecnica e potrà essere permessa solo per gli apparecchi di tipo "G", dei quali è in fase iniziale la normazione presso i competenti organi comunitari.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(D'Errico)



**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma**

A Tutti i Funzionari

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N° 63 DEL 4/11/1996**

OGGETTO: Punto 3.6.3 del D.M. 1/02/86 – Criterio per la concessione di deroghe in via generale – chiarimento alla Circolare Ministero Interno prot. n° P 1563/4108 del 29/8/1995.

Al fine di uniformare i criteri di giudizio ed in attesa di un definito chiarimento da parte del Ministero Interno si dispone che nel caso in cui le corsie di manovra risultassero di larghezza inferiore al minimo prescritto (e comunque non inferiore a mt 3), per tratti limitati dalle corsie di manovra medesime, venga intesa una lunghezza complessiva non superiore al 50% della lunghezza totale.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Enrico Marchionne)



**Comando Provinciale**  
**Vigili del Fuoco di Roma**  
Uff. Segreteria  
Prot. n° 160081 del 03/02/1997

Al Ministero dell'Interno  
D.G.P.C. e S.A.  
Ispettorato Insediamenti Civili, Artigianali,  
Industriali e Commerciali  
Via Cavour n° 5  
Roma

OGGETTO: D.M. 1.2.86 – Richiesta chiarimenti.

Al fine di una corretta applicazione della regola tecnica di cui all'oggetto, si trasmettono a codesto Ispettorato le seguenti richieste di chiarimenti:

**1. punto 3.5.2**

si chiede di conoscere se la comunicazione dell'autorimessa privata con un fabbricato adibito a civile abitazione e/o uffici che avvenga nel rispetto del punto 3.5.2 stesso, possa in caso di percorso di esodo che tramite scale e/o atrio di entrata del fabbricato fuoriesca all'esterno dell'edificio mediante porta a presenziamento facilmente dall'interno verso l'esterno essere considerata idonea, come uscita di sicurezza oppure se ciò sia possibile solo se oltre alle condizioni menzionate il percorso di esodo avvenga tramite filtro a prova di fumo come definito nel D.M. 30/11/1983 o se non possa in alcun caso essere considerato percorso di esodo.

**2. risposta a quesito n. 7100/4108 del 20/5/1989:**

si chiede di conoscere se per "comunicazione" delle cantine stesse con l'autorimessa possa intendersi anche il solo ed unico accesso.

**3. punto 1.1.4 autorimesse "spazio aperto" sorvegliato e non:**

si chiede di conoscere se i posti macchina debbano necessariamente essere evidenziati con strisce sulla pavimentazione dell'autorimessa o se possa accettata una situazione che preveda 2 o più posti auto in sequenza situati l'uno consecutivo o adiacente all'altro con accesso dalla stessa corsia di manovra.

**4. depositi di autovetture in locali chiusi e separati a servizio di concessionarie adibite a vendita: quesito.**

Relativamente ai depositi in locali chiusi e separati di autovetture nuove da immatricolare e/o di autovetture usate comunque in attesa di vendita (che avviene in altra sede), si chiede di conoscere se gli stessi debbano intendersi rientranti nell'attività 92 del D.M. 16/2/82 e se conseguentemente

debbano applicarsi le norme di cui al D.M. 1/02/86 ed in tal caso, considerando che le autovetture sono di fatto prove di carburanti e che le manovre di sistemazione delle stesse vengono espletate da operatori il più delle volte “a pinta” in quanto le autovetture di che trattasi sono quasi sempre prove di batteria, si chiede di conoscere se per tali depositi si possa fare eccezione considerando: una superficie specifica di parcheggio non inferiore a 10 mq e corsie di manovra (ed eventuali rampe) non inferiori a mt. 3.

**IL COMANDATE PROVINCIALE**

(Dott. Ing. Enrico Marchionne)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P 267/4108 sott. 22

Roma, 26 FEB. 1997

Al Comando Provinciale VV.F.  
00100 ROMA  
(Rif. 160081 del 03/02/97)

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986 – Richiesta chiarimenti. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, che si riscontra, si precisa quanto segue:

- 1) Il sistema di vie d'uscita a servizio di un'autorimessa può comprendere vani scala ed androni non ad uso esclusivo, quali ad esempio quelli di pertinenza di edifici per civili abitazioni e/o per uffici, fatto salvo in ogni caso quanto previsto al punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 per le comunicazioni con le altre attività e nel rispetto della lunghezza massima del percorso di esodo fino a luogo sicuro stabilita dal suddetto decreto, considerando anche lo sviluppo di eventuali rampe di scale.
- 2) Ai sensi del 1° comma del punto 3.5.2 del D.M. 1 febbraio 1986 le cantine possono comunicare con le autorimesse a mezzo di aperture con le porte RE 120 munite di congegno di autochiusura; detta comunicazione può costituire l'unico accesso ai suddetti locali qualora per cantina si intenda, conformemente all'interpretazione corrente, un locale di pertinenza di un appartamento avente dimensioni ridotte ed utilizzato come ripostiglio.
- 3) La normativa vigente non fornisce indicazioni in merito ai quesiti sollevati; per ogni utile valutazione si porta a conoscenza di codesto Comando che la bozza di revisione del D.M. 1 febbraio 1986, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, prevede che nelle autorimesse senza personale addetto (autorimesse non sorvegliate) i posti auto devono essere chiaramente con strisce sulla pavimentazione ed essere ognuno accessibile direttamente dalla corsia di manovra.

- 4) I ricoveri di autoveicoli in appositi locali devono essere considerati come depositi ed assoggettati ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del punto 88 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, qualora di superficie lorda superiore a 1000 mq. Quanto sopra a condizione che gli automezzi siano effettivamente privi di carburante e che l'alimentazione elettrica sia disconnessa.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(D'Errico)





**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma**  
Uff. Segreteria  
Prot. n° 160253 del 14/04/1997

A tutti i Funzionari

Agli uffici decentrati di  
Prevenzione Incendi

OGGETTO: D.M. 1.2.86 – Chiarimenti.

In riferimento alla lettera prot. n° P 267/4108 Sott. 22 del Ministero Interno Ispettorato Insediamenti Civili, Industriali, Commerciali, si dispone di attenersi ai seguenti ulteriori criteri di sicurezza:

- Autorimesse non sorvegliate:

I posti auto e le corsie di manovra devono essere evidenziati con strisce colorate sulla pavimentazione.

- Autorimesse sorvegliate:

le corsie di manovra devono essere evidenziate con strisce colorate sulla pavimentazione.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Enrico Marchionne)



**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma**  
Uff. Prevenzione

*Prot. n° 11 DEL 25/8/97 INT.*

A TUTTI I FUNZIONARI

ALL' UFFICIO PREVENZIONE  
DELLA SEDE CENTRALE ED  
UFFICI DECENTRATI

**OGGETTO:** disposizione di servizio relativa al D.M. 1/02/86 “autorimesse” – punto 6.1.3.

A chiarimento ed integrazione del punto 6.1.3 di cui all'oggetto che recita “tubazioni fisse: la rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari” si dispone che in occasione di esami progetto e/o sopralluoghi, la protezione al fuoco delle tubazioni in vista, metalliche, non venga prescritta.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Enrico Marchionne)



**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma**  
PREVENZIONE

*Prot. n° 23 del 10/12/97 int.*

A TUTTI I FUNZIONARI

ALL' UFFICIO PREVENZIONE  
DELLA SEDE CENTRALE ED  
UFFICI DECENTRATI

**OGGETTO:** disposizione di servizio relativa al D.M. 1/02/86 "autorimesse".

Al fine di uniformare le modalità per eseguire le misurazioni delle lunghezze dei percorsi di esodo nelle autorimesse, si dispone che, in occasione di esami progetto e/o sopralluoghi, tali lunghezze vengano conteggiate a partire dal centro della porta di accesso ai box fino al "luogo sicuro" o, in caso di posti macchina, dalla mezzeria della striscia colorata evidenziata sulla pavimentazione attraverso la quale si accede al posto macchina medesimo fino al "luogo sicuro".

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Enrico Marchionne)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P55/4108 sott. 22(11)

Roma, 04 FEB. 2000

All'Ispettorato Interregionale VV.F.  
per il Veneto e Trentino Alto Adige  
35139 – PADOVA  
(Rif. nota prot. n° 293 del 13/1/2000)

Al Comando Provinciale VV.F.  
35100 – PADOVA  
(Rif. nota prot. n° 20006/98 del 30/10/1998)

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986 – Punto 3.5. Comunicazioni – Risposta su quesiti. –

In relazione ai quesiti formulati dal Comando VV.F. in indirizzo con la nota che si riscontra, si fa presente quanto segue.

Da un'attenta lettura del punto 3.5. del D.M. 1° febbraio 1986, si evince che, in fatto di comunicazioni tra autorimesse con più di 40 autovetture e locali destinati ad altre attività non elencate nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982, vige il silenzio della norma.

Purtuttavia, poiché la norma stessa consente che le autorimesse di cui in fattispecie comunichino, alle condizioni dettate, con gran parte delle attività pericolose contemplate dal citato elenco, questo Ufficio non ravvede motivi ostativi ad estendere, alle medesime condizioni, tali comunicazioni anche con locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi ritenute di fatto e di diritto meno pericolose.

Si concorda, pertanto, con il parere espresso al riguardo dal Comando Provinciale VV.F. di Padova.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzini)

Roma li, 4 MAR. 2000



**Comando Provinciale  
Vigili del Fuoco di Roma**  
Divisione I – Prevenzione Incendi

*Prot. n° 18/I*

- A tutti i Funzionari
- Al Personale VV.F. Permanente  
impegnato nel Servizio di  
Prevenzione Incendi
- Ai Responsabili organizzativi dei  
Poli di Prevenzione Incendi

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n. 6/I**

**OGGETTO:** D.M. 1.02.86 – Punto 3.5. – Comunicazioni.

Si trasmette, in allegato alla presente disposizione, la nota prot. n. P55/4108 sott. 22(11) del 4.02.00, con la quale il Ministero dell'Interno, rispondendo ad apposito quesito formulato dal Comando di Padova, ha chiarito che le autorimesse con più di 40 autovetture possono comunicare, attraverso filtri a prova di fumo (come definiti dal D.M. 30/11/83), anche con locali di attività non soggette ai fini della prevenzione incendi.

Tanto premesso, si dispone che tutto il personale addetto allo svolgimento del servizio di prevenzione incendi si attenga al suddetto criterio, ai fini dell'esame dei progetti e del rilascio dei C.P.I. consentendo (alle condizioni indicate al punto 3.5.3) le comunicazioni di che trattasi.

Si invitano, infine, i responsabili organizzativi dei Poli a dare ampia diffusione della presente disposizione a tutto il personale interessato.

**IL COMANDANTE PROVINCIALE**  
(Dott. Ing. Luigi ABATE)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P192/4108 sott. 22/22 e 22/3

Roma, 08 MAR. 2000

Al Comando Provinciale VV.F.  
00184 – ROMA  
(Rif. nota prot. n° 40348 del 1°/3/2000)

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986 – Richiesta chiarimenti su ricovero motoveicoli e  
parcamento veicoli alimentati a G.P.L. –

Si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine.

1) Parcamento all'interno di autorimesse di motoveicoli e/o ciclomotori.

Nel testo del D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” viene citato unicamente il termine autoveicolo non facendo mai esplicito riferimento ai motoveicoli.

Il nuovo Codice della strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285) distingue invece tra autoveicoli (autovetture, autobus, autocarri, ecc.) e ciclomotori e motoveicoli.

Pertanto, sia dal punto di vista dell'ingombro che sotto l'aspetto tecnico della sicurezza antincendio (carico di incendio), appare evidente che le due tipologie di veicoli non sono equiparabili.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si concorda con il parere di codesto Comando Provinciale nel ritenere ammissibile l'introduzione di un parametro di conversione tra autoveicoli e motoveicoli e/o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

Si precisa infine che nei Certificati di prevenzione incendi dovrà essere indicata la capienza massima delle autorimesse, facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1 febbraio 1986 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà poi indicare la possibilità di parcheggiare 4 motoveicoli e/o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

2) Parcamento in autorimesse interrato di autoveicoli alimentati a G.P.L.

Come noto, il D.M. 1 febbraio 1986 al punto 10.6 vieta il parcheggio dei veicoli alimentati a G.P.L. nei piani interrati delle autorimesse. Peraltro, da un lato la previsione di nuovi

dispositivi di sicurezza per l'impianto e il progresso tecnologico che ha accresciuto la qualità e l'affidabilità dei componenti, dall'altro l'emanazione di misure di tutela ambientale che promuovono l'utilizzo di carburanti ecologici, hanno determinato la necessità di riesaminare le problematiche legate al parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L. nei piani interrati delle autorimesse.

Al fine dunque di approfondire la questione nei suoi molteplici aspetti, questa Direzione Generale ha promosso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro a cui prendono parte, oltre il Ministero dell'Interno (con rappresentanti del C.S.E. e del S.T.C. del C.N.VV.F.), anche il Ministero dei Trasporti, nonché le associazioni del settore.

IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(Mazzini)



# ***MINISTERO DELL'INTERNO***

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P713/4108 sott. 22/3

Roma, 25 LUG. 2000

## **LETTERA - CIRCOLARE**

- **AL SIG. COMANDANTE DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI  
00178 – CAPANNELLE - ROMA**
- **AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE ANTINCENDI  
00178 – CAPANNELLE - ROMA**
- **AI SIGG. ISPETTORI AEROPORTUALI E PORTUALI DEI SERVIZI ANTINCENDI  
LORO SEDI**
- **AI SIGG. ISPETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**
- **AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO  
LORO SEDI**

**OGGETTO:** Parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse.

Alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco hanno recentemente posto all'attenzione di questa Direzione Generale la problematica relativa al parcheggio di motocicli e ciclomotori all'interno di autorimesse, in considerazione della crescente esigenza di ricovero per detti veicoli, specie nelle aree metropolitane.

Come noto il testo del Decreto ministeriale 1° febbraio 1986 recante "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili" cita unicamente il termine autoveicolo non richiamando in maniera esplicita, in nessun punto, le altre tipologie di veicoli.



Il nuovo Codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, di cui si allega uno stralcio, riporta all'art. 47 la classificazione dei veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, ecc.) e, agli articoli successivi, la definizione degli stessi sulla base di specifiche caratteristiche.

Pertanto, tenuto conto del citato decreto legislativo e considerato che la bozza di regola tecnica per le autorimesse, approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, prevede per i veicoli in oggetto una superficie specifica di parcheggio pari a 2,5 m<sup>2</sup> in caso di autorimesse sorvegliate e a 5 m<sup>2</sup> in caso di autorimesse non sorvegliate, si ritiene ammissibile l'introduzione di un parametro di equivalenza tra autoveicoli e motocicli o ciclomotori nella misura di 1 a 4.

I Comandi Provinciali nel rilasciare i Certificati di Prevenzione Incendi dovranno indicare la capienza massima delle autorimesse facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 1° febbraio 1986 per gli autoveicoli; un'apposita clausola dovrà specificare la possibilità di parcheggiare 4 motocicli o ciclomotori per ogni autoveicolo in meno.

Si precisa, infine, che il suddetto criterio di equivalenza trova applicazione anche ai fini dell'assoggettabilità delle autorimesse ai controlli di prevenzione incendi.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO  
(D'Errico)



# ***MINISTERO DELL'INTERNO***

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P404/4108 sott. 22

Roma, 11 APR. 2001

All'Ing. GIUSEPPE FABIO  
Piazza B. Zamagna, 4  
00143 – ROMA

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986. – Quesito. –

Si dà riscontro al quesito formulato dalla S.V., con nota del 2 c.m., relativo alla utilizzazione del piano pilotis di un edificio, adibito a civile abitazione, quale autorimessa ad uso privato.

Sulla base di quanto riportato nel D.M. 1° febbraio 1986, una autorimessa è definita quale area coperta destinata esclusivamente al ricovero, sosta e manovra di autoveicoli con servizi annessi.

Ciò premesso, affinché un piano pilotis possa essere destinato ad autorimessa, deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall'edificio medesimo.

IL CAPO DELL'ISPettorATO  
(Ricconi)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

PROT. n° P75/4108 sott. 22/19

Roma, 22 GEN. 2002

Al Comando Provinciale VV.F.  
00184 – ROMA  
(Rif. nota prot. n° 40039 del 18/1/2002)

**OGGETTO:** Sistema d'aerazione naturale delle autorimesse – Quesito inerente ad un caso particolare. -

In riferimento a quanto rappresentato con la nota che si riscontra relativamente al sistema d'aerazione naturale delle autorimesse con riguardo ad un caso particolare in trattazione, si fa presente che lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni ed il parere espressi al riguardo da codesto Comando.

Lo spazio scoperto su cui affacciano le aperture d'aerazione dell'autorimessa in questione costituisce – infatti – un mero spazio di distacco, peraltro d'altezza in progressiva diminuzione in ragione del piano discendente della rampa, non riconducibile alla fattispecie né degli spazi chiusi, né delle intercapedini, così come definite dal D.M. 30 novembre 1983.

Questo Ufficio, pertanto, non ravvede motivi ostativi ad ammettere, nel computo della superficie d'aerazione dell'autorimessa, anche le aperture che prospettano sullo spazio di distacco sopra descritto.

IL DIRIGENTE REGGENTE  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
(GAMBARDELLA)



# **MINISTERO DELL'INTERNO**

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P523/4108 sott. 22/32

Roma, 29 MAG. 2002

Alla Società SR4 ENGINEERING  
Via Monti Sabini, 185  
00015 – MONTEROTONDO (RM)

**OGGETTO:** D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto da codesta Società con nota in data 11 maggio 2002 inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica in decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ferraro)